

ATTO N. 2413/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Consigliere Stefano Vinti

Relatore di minoranza Ada Spadoni Urbani

Relazioni svolte ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 – Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 1° febbraio 2005


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 2 febbraio 2005



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 1° febbraio u.s. ha esaminato l'atto n. 2413 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale si comunica che le relazioni saranno svolte oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Stefano Vinti e per la minoranza dal Consigliere Ada Spadoni Urbani.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 74 del 19.1.2005 concernente “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 – Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 28.1.2005 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 31.1.2005 (ATTO N. 2413);

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell’art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Stefano Vinti e per la minoranza dal Consigliere Ada Spadoni Urbani (ATTO N. 2413/BIS);

VISTA la legge regionale 28 luglio 2004, n. 15;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull’intera legge
che ha registrato ___ voti favorevoli, ___
contrari e ___ astenuti espressi nei modi di
legge dai ___ Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 – Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
REGIONALE

Art. 1
(Integrazione dell'art. 7)

1. ~~Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 è aggiunto il seguente:~~

"1 bis. Non è consentito l'uso di autobus acquistati con contributi pubblici per l'attività di noleggio di cui alla presente legge."

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"2. La regione ~~autorizza~~ l'uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L'autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il primo aprile e il trenta settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003. Le aziende, autorizzate, sono tenute a corrispondere all'ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell'autobus determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici ricevuti per l'acquisto dell'autobus stesso."

Art. 2
(Integrazione dell'art. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 15/2004, dopo le parole "di cui" sono aggiunte le parole: "all'articolo 7, comma 3 e".

TESTO APPROVATO DALLA
II COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Art. 1
(Modificazioni dell'art. 7)

1. **Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 15 è sostituito dal seguente:**

"1. Non è consentito l'uso di autobus acquistati con contributi pubblici per l'attività di noleggio di cui alla presente legge."

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"2. La regione **può autorizzare** l'uso di autobus, immatricolati entro il 2003, acquistati con il contributo pubblico e cofinanziati dalle aziende. L'autorizzazione, tenuto conto della percentuale di finanziamento diretto delle aziende, è concessa annualmente, per ciascun autobus cofinanziato, per i giorni festivi infrasettimanali, i sabati e le domeniche nel periodo compreso fra il primo aprile e il trenta settembre. Gli autobus autorizzati devono avere le caratteristiche di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003. Le aziende, autorizzate, sono tenute a corrispondere all'ente concedente una somma giornaliera pari alla quota di ammortamento dell'autobus determinata sulla base della quantità dei contributi pubblici ricevuti per l'acquisto dell'autobus stesso."

Art. 2
(Integrazione dell'art. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 15/2004, dopo le parole "di cui" sono aggiunte le parole: "all'articolo 7, comma 3 e".